

REGOLAMENTO INTERNO ANSDIPP

(approvato a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi art. 9 comma 7 Statuto, il 19.11.2015)

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento (*di seguito detto solo Regolamento*) ha lo scopo di definire alcune norme organizzative e di funzionamento, in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto ANSDIPP (*in seguito detta Associazione*), disciplinandone l'assetto nazionale e territoriale.

Art. 2 – Struttura regolamentare

Il Regolamento è suddiviso per Titoli, con riferimento allo Statuto dell'Associazione (*articoli*):

1. Principi Generali (1)
2. Soci ed Associazione (3 e 4)
3. Organi dell'Associazione (*dal 5 al 13*)
4. Regole elettorali associative
5. Convention nazionale e congressi territoriali (14)
6. Aggregazioni territoriali (15)
7. Finanza, bilancio ed amministrazione (16 e 17)

Ogni Titolo è strutturato in articoli.

Art. 3 – Aggiornamenti e modifiche regolamentari

Il Regolamento è oggetto di verifica, eventuale perfezionamento ed integrazione con cadenza annuale e con le stesse modalità previste per la sua approvazione a cura del Consiglio Direttivo, come stabilito dall'art. 9 comma 7 dello Statuto.

Nell'anno che preceda le scadenze degli organi statuari, non è concessa nessuna modifica quando ricorrano 90 giorni dalle relative convocazioni assembleari.

Il Regolamento ha la stessa durata dell'Associazione e s'applica ad ogni suo livello, nazionale e territoriale.

Art. 4 – Il marchio Ansdipp

La denominazione e la grafica Ansdipp non possono essere unite ad altri marchi o loghi.

Nella fase di promozione e realizzazione d'iniziativa ANSDIPP non è ammesso, da parte dei soci, l'utilizzo di loghi o riferimenti organizzativi, salvo in caso di sponsorizzazioni da parte di organizzazioni private, nonché di patrocinio da parte di enti di derivazione pubblica, autorizzate o definite da specifiche convenzioni in essere, preventivamente autorizzate dal Presidente nazionale. Lo stesso Presidente nazionale può chiedere il parere e/o delegare alla valutazione del caso ed autorizzazione il Presidente regionale qualora le iniziative abbiano interesse prevalentemente locale.

Articolo 5 - Partnership

I rapporti di partnership sono definiti di volta in volta da apposita convenzione, sottoscritta dal Presidente Nazionale.

Se la partnership è d'interesse territoriale, può essere sottoscritta, su mandato del Presidente Nazionale, dal Presidente Regionale territorialmente competente.

La convenzione deve prevedere:

- finalità trasparenti,
- condivisione tra i partner dei valori costituenti ANSDIPP,

- obblighi contratti e vantaggi previsti per ogni partner,
- durata prevista e modalità di risoluzione anticipata,
- operatività e responsabilità reciproche.

Articolo 6 - Sponsorizzazioni

Il Presidente Nazionale, dopo aver consultato il Comitato Esecutivo, stabilisce annualmente le condizioni contrattuali per le sponsorizzazioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, periodicamente, è aggiornato sulla situazione corrente degli sponsor.

La lista definitiva è comunicata in occasione della presentazione del bilancio consuntivo.

Eventuali deroghe di sponsorizzazione ed accordi ad hoc o pluriennali vanno inizialmente definiti con il Comitato Esecutivo e, successivamente viene aggiornato il Consiglio Direttivo Nazionale.

La definizione di tariffe e modalità attuative compete al Comitato Esecutivo. Queste vengono presentate al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica e, successivamente, rese operative dalla Segreteria Nazionale.

E' fatto obbligo da parte dei Presidenti o Referenti regionali, in occasione delle tappe del Tour o di altri eventi che contemplano gli sponsor (*main e base*) dell'Associazione, garantire l'esposizione e la migliore logistica, secondo le differenze economiche e contrattuali, indipendentemente da eventuali competitor presenti nelle Strutture sedi dell'evento. E in nessun caso possono essere aggiunti ad hoc ulteriori *main* sponsor sulle pubblicità legate ad aziende che operano nello stesso settore di interesse commerciale di quelli esistenti. In caso di violazione saranno recuperate le quote a rimborso per l'Azienda danneggiata, dalla Sezione regionale sede dell'evento.

Articolo 7 - Siti web dell'Associazione

L'Associazione è presente su sito/i e/o social, ove formalmente autorizzati dal Presidente Nazionale.

Le sezioni territoriali possono avere propri spazi esclusivamente all'interno dei siti e/o social suddetti.

L'operatività del/i sito/i e/o presenze su social, è affidata alla Segreteria Nazionale che svolge la funzione di referente del Consiglio Direttivo Nazionale, interpretandone gli indirizzi. Segreteria che svolge funzioni di monitoraggio, qualora la gestione sia esternalizzata.

Le aree di gestione sono le seguenti:

- aggiornamento delle informazioni e iniziative inserite nella home page e nelle altre sezioni del sito,
- inserimenti di articoli e altri materiali prodotti dalle delegazioni e gruppi di lavoro garantendo uniformità stilistica e contenutistica,
- sicurezza e decoro del sito, presidiando le azioni di intrusione illecita e ogni altra iniziativa utile a prevenire abusi,
- suggerimenti al Consiglio Direttivo Nazionale delle necessarie implementazioni e/o modifiche concordando con esso le eventuali azioni migliorative.

L'accesso al/i sito/i e sociale sono regolamentati con provvedimento a parte del Presidente Nazionale.

Articolo 8 - Riviste, newsletter, fogli informativi

Tutte le pubblicazioni dell'Associazione sono sotto la supervisione del Comitato Esecutivo, nella persona del membro delegato all'editoria, il quale agisce su delega del Presidente Nazionale.

Ogni forma ed organo di pubblicazione dell'Associazione devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente Nazionale.

Articolo 9 – Pubblicità degli atti e trasparenza

La composizione degli organi sociali, i verbali delle assemblee dei soci e dei consigli direttivi, il bilancio preventivo e consuntivo, il codice deontologico ed ogni altro atto approvato dagli organi associativi nazionali e regionali devono essere resi noti a tutti i soci mediante pubblicazione sul/i sito/i e/o social web dell'Associazione, oppure, quando espressamente previsto, tramite comunicazione di posta elettronica – mail.

Articolo 10 - Gestione dei dati personali

L'acquisizione e la gestione dei dati personali compete alla Segreteria Nazionale, quale responsabile incaricato al trattamento dei dati per delega del Titolare, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

Ogni scheda d'iscrizione all'Associazione e di prenotazione agli eventi promossi, sia a livello nazionale che a livello territoriale, deve prevedere la sottoscrizione della dichiarazione di aver preso visione della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati personali, resa disponibile anche sul sito ANSDIPP.

I criteri di acquisizione e gestione dei dati devono rispondere a criteri standard adottati sia a livello nazionale che dalle sezioni territoriali.

Articolo 11 - Soddisfazione dei Soci e valutazione delle iniziative associative

L'Associazione prevede la realizzazione di un sistema continuativo di analisi della soddisfazione dei Soci e di altri soggetti interessati all'attività dell'Associazione.

L'Associazione s'impegna ad attuare il monitoraggio di tutte le procedure associative in essere, sia a livello nazionale che territoriale, al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti ai soci.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, individua i dispositivi di monitoraggio e misurazione per garantire il principio del miglioramento continuo.

Attraverso gli strumenti definiti (moduli, questionari, schemi per elaborare i progetti) sarà possibile controllare:

- le modalità di realizzazione del servizio o dell'iniziativa,
- il livello di soddisfazione complessiva dei beneficiari,
- la valutazione del servizio o dell'iniziativa svolta,
- la valutazione del soggetto erogatore del servizio o del coordinatore dell'iniziativa.

Tutti i dati raccolti devono essere resi disponibili restituendoli all'attenzione e valutazione del Consiglio Direttivo, al fine di adottare le iniziative eventualmente conseguenti.

TITOLO 2 – SOCI e ASSOCIAZIONE

Art. 12 – Adesione all'Associazione

Le richieste di adesione all'Associazione vanno effettuate per iscritto, utilizzando il modulo disponibile presso la segreteria e sul sito web dell'Associazione.

Per aderire all'Associazione occorre essere in possesso dei requisiti definiti nello Statuto, che deve essere autocertificato dall'interessato all'atto della richiesta di adesione ed è soggetto a verifica da parte del Consiglio Direttivo che decide sull'ammissione dei nuovi soci. Contro il rifiuto di ammissione è consentito appellarsi, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri che decide insindacabilmente entro 30 gg dal ricevimento del ricorso.

Tutti i soci devono impegnarsi a partecipare alle attività associative nonché, nel caso specifico, di adempiere all'obbligo di formazione ed aggiornamento permanente secondo le modalità di cui al regolamento dell'elenco professionale manager servizi alla persona Ansdipp, in riferimento alla L. 4/2013 e s.m.i.

Art. 13 - Quota associativa

L'importo della quota associativa annuale è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Gli eventuali Soci Onorari ed il Presidente Onorario sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può determinare una quota associativa ridotta per la partecipazione alle attività associative – come soci affiliati - di coloro che non sono ancora in possesso dei requisiti professionali previsti per l'adesione come soci ordinari.

Inoltre vi possono essere delle particolari convenzioni a quota ridotta per importanti Associazioni di categoria o Enti che operano in collaborazione e/o sinergia con ANSDIPP. In questo caso la stessa quota potrà comprendere unitariamente sia l'adesione all'Associazione / Ente sia quella all'Ansdipp.

Art. 14 - Versamento delle quote

I Soci sono tenuti al pagamento, in unica soluzione, della quota associativa annuale.

La quota associativa si riferisce all'anno solare.

Nuove adesioni possono essere raccolte sino alla scadenza del 31 luglio, fatto salve specifiche iniziative promozionali.

Il rinnovo delle quote va effettuato entro la scadenza, entro la scadenza di 30 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci, se al fine del diritto di voto e dell'elettorato attivo e passivo nella stessa assemblea. Ove non correlato a tali diritti, il rinnovo delle quote va effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno solare.. Dopo tale data si ritiene automaticamente non presente e non ha facoltà di partecipazione associativa, diritto di voto od elettivo, decadendo dall'elenco professionale e dalla carica di membro degli organismi associativi, se detenuta. Può risolvere detta situazione se provveda tempestivamente al rinnovo della quota entro 10 gg. dal primo ed unico sollecito inviato dalla segreteria nazionale.

Nel caso d'interruzione dell'adesione associativa per mancato rinnovo, il socio potrà ripresentare domanda di adesione nel/i anno/i successivo/i.

In qualsiasi caso dato da esclusione o recesso, le quote associative non sono rimborsabili.

TITOLO 3 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 – Ruoli associativi

Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell'esercizio delle proprie funzioni, opera nella distinzione dei ruoli, di indirizzo e di gestione, nonché sul principio che ogni ruolo comporta una responsabilità, che va rispettata, salvo le dimissioni dall'incarico nel caso di inadempienza e impossibilità.

Il Presidente Nazionale traduce in termini organizzativi le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale, in coerenza con mission e vision dell'Associazione. Il Presidente si avvale della collaborazione del Comitato Esecutivo.

Articolo 16 - Ruolo del Presidente Nazionale

Fatte salve le prerogative istituzionali del Presidente, regolate dallo Statuto, le specificità organizzative del ruolo di indirizzo sono le seguenti:

- rappresenta formalmente e legalmente l'Associazione;
- definisce l'organizzazione dell'Associazione proponendo gli incarichi all'interno e all'esterno del Consiglio;
- è legalmente responsabile delle risorse umane dell'Associazione;
- è responsabile dell'immagine e della visibilità dell'Associazione;
- è responsabile della funzionalità del Consiglio Direttivo Nazionale, ne gestisce il funzionamento, la sua agenda e l'ordine del giorno;
- elabora mission, vision e strategie dell'Associazione, rispondendone della loro realizzazione;
- gestisce il budget nazionale ed è responsabile del Conto Economico e Patrimoniale dell'Associazione;
- in osservanza a quanto previsto dalla Legge 4/2013, promuove la cultura professionale dell'Associazione, le competenze dei Soci professionisti, l'orientamento scientifico e professionale e il rispetto delle regole deontologiche,
- predispose il piano annuale di iniziative nazionali rispondendone della sua realizzazione;
- promuove i Gruppi di Lavoro e concorda nell'ambito di strategie e piani gli obiettivi e le responsabilità;
- promuove la ricerca di "sponsor" istituzionali dell'Associazione;
- promuove lo sviluppo quantitativo e qualitativo dell'Associazione, la crescita della base associativa, la qualità delle iniziative, le attività professionali, le relazioni istituzionali, i servizi ai Soci, la partecipazione alla vita associativa;
- rappresenta l'Associazione nei rapporti con le altre Associazioni e promuove relazioni sinergiche con le stesse;
- rappresenta l'Associazione nelle relazioni interne, nei rapporti istituzionali, nei confronti degli interlocutori organizzativi e istituzionali sia nazionali che internazionali.

Articolo 17 - Il Comitato Esecutivo

Il Presidente si avvale del Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di trasporre in termini operativi tutte le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale, in coerenza con la mission e la vision dell'Associazione, in attesa valutazione delle risorse economiche disponibili.

Nell'ambito del Comitato Esecutivo le decisioni sono prese a maggioranza e alla presenza di almeno due terzi dei membri.

In caso di parità il voto del Presidente, o del Vice Presidente in sua assenza, prevale.

Per i membri del Comitato Esecutivo non sono ammesse deleghe.

Il numero dei componenti, prestabilito dal Presidente Nazionale e compreso lo stesso, può andare da un minimo di tre ad un massimo di sette.

Articolo 18 - Gruppi di Lavoro Nazionali

Il Consiglio Direttivo Nazionale, per la realizzazione dei propri programmi, si avvale di Gruppi di Lavoro Nazionali, coordinati da un Consigliere.

I Responsabili dei Gruppi di Lavoro Nazionali sono proposti, confermati, o revocati, dal Presidente, sulla base di specifiche competenze ed esperienze dopo averne discusso nel Comitato Esecutivo.

Prima dell'assegnazione il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni Responsabile di Gruppo di Lavoro Nazionale opera sulla base di un programma e – dove disponibile - di un budget e al termine di ogni esercizio annuale riferisce del suo operato al Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 19 - Rapporti istituzionali associativi

Il Presidente Nazionale, avendo la rappresentanza legale dell'Associazione, ha la responsabilità dei rapporti istituzionali tra l'Associazione e ogni altro soggetto, pubblico o privato.

Il Presidente Nazionale, nella gestione dei rapporti istituzionali a livello regionale si avvale del Presidente Regionale, a cui può rilasciare specifica delega.

I Responsabili dei Gruppi di Lavoro Nazionale possono rappresentare l'Associazione nei rapporti istituzionali per le tematiche di loro competenza e sono chiamati ad agire in coerenza con gli obiettivi e l'autonomia concordati con il Presidente Nazionale, che ne viene regolarmente informato.

Eventuali convenzioni, anche non onerose, derivanti dai rapporti istituzionali di tipo nazionale, competono, comunque, al Presidente Nazionale.

Anche i Presidenti Regionali, nella gestione dei rapporti istituzionali a livello regionale possono avvalersi dei Responsabili dei Gruppi di Lavoro Nazionali.

Articolo 20 - La gestione organizzativa

La gestione organizzativa è esercitata dalla Segreteria Nazionale, che ha il compito di realizzare gli obiettivi assegnati per attuare gli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale, seguendo le direttive del Presidente Nazionale.

Il personale della Segreteria Nazionale assicura il funzionamento dell'Associazione e assolve alla correttezza dei comportamenti associativi. In particolare presidia:

- l'amministrazione dell'Associazione nei suoi diversi aspetti:
 - elaborazione e controllo dei budget
 - ottimizzazione dei costi e miglioramento della efficienza interna
 - regolarità di tutte le operazioni contabili e degli atti amministrativi
- l'attività di segreteria Soci:
 - assicurando il processo di iscrizione all'Associazione, all'elenco manager servizi alla persona Ansdipp e le relative comunicazioni con le sezioni territoriali – regionali
 - assicurando le attività di relazioni continuative con i Soci individuando e proponendo strumenti di promozione della partecipazione dei Soci alla vita associativa e di monitoraggio della customer satisfaction
 - curando le reiscrizioni dei Soci pregressi e le iniziative per l'acquisizione di nuovi Soci
- le attività di marketing associativo:

- individuando e proponendo iniziative di promozione dell'Associazione avvalendosi dei siti e social associativi come elemento chiave di marketing e di comunicazione.

È, inoltre, compito della Segreteria Nazionale:

- assicurare le relazioni operative con le altre Associazioni favorendo la reciproca informazione e collaborazione,
- curare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco professionale manager servizi alla persona Ansdipp e le relative comunicazioni,
- garantire la conformità di tutte le operazioni del processo di rinnovo degli Organi Nazionali.
- provvedere alla Segreteria del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo,
- supportare la Presidenza nelle relazioni interne e istituzionali, tutelandone la continuità e il monitoraggio a livello operativo,
- svolgere ogni altra attività necessaria alla gestione, al buon funzionamento e alla promozione dell'Associazione.

Articolo 21 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea deve essere convocata con almeno venti giorni di anticipo, tramite comunicazione per posta elettronica indirizzata esclusivamente ai soci in regola col versamento delle quote associative. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; vengono convocati all'Assemblea tutti i Soci che siano in regola con le norme dello Statuto e del Regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Soci. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza semplice è valida qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote, presenti esclusivamente di persona.

La mancata approvazione del bilancio consuntivo provoca l'immediata decadenza del Consiglio Direttivo. Compete in ogni caso al Presidente la riconvocazione entro 60 giorni dell'Assemblea generale per provvedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio deve essere convocato con almeno venti giorni di anticipo, tramite comunicazione per posta elettronica indirizzata esclusivamente ai soci consiglieri in regola col versamento delle quote associative. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è composto:

- da membri di diritto la cui nomina è ratificata dall'Assemblea dei Soci:
 - il Presidente Nazionale, che lo presiede
 - i componenti del Comitato Esecutivo nazionale
 - i Presidenti regionali in carica
 - il Presidente onorario
 - eventuali rappresentanti di altre associazioni con processi collaborativi in corso, senza diritto di voto
- da membri eletti dall'Assemblea dei Soci, in rappresentanza delle aree territoriali dove l'associazione è presente, come previsto dallo Statuto.

Tutti i membri presenti hanno diritto ad un voto, indipendentemente da ruolo o carica.

Sono convocati al Consiglio tutti i soci consiglieri che siano in regola con le norme dello Statuto e del Regolamento.

Per le sedute non sono previste deleghe, tranne per il Presidente Nazionale ed i Presidenti Regionali, che possono farsi sostituire esclusivamente dai rispettivi Vice Presidenti.

Ove il numero dei Consiglieri, per dimissioni e/o surroghe, venisse interessato per oltre la metà dei Consiglieri, compete in ogni caso al Presidente nazionale dichiarare lo scioglimento del Consiglio e convocare l'Assemblea per una nuova elezione di esso.

Un membro del Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo, perde la qualità di associato cessa immediatamente di fare parte del Consiglio stesso.

Articolo 23 - Comitato di Supporto Tecnico Scientifico (CSTS)

Il Comitato di Supporto Tecnico Scientifico dell'Associazione, come previsto dallo Statuto, è costituito da esperti, studiosi, rappresentanti di enti pubblici e privati che operano nel mondo dei servizi alla persona.

Il CSTS, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 12 (dodici) membri è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale e del Comitato Esecutivo, previa indicazione dei requisiti professionali richiesti.

Art. 24 - Partecipazione associativa

Tutti i soci investiti di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione decadono dalle cariche. Non sono rieleggibili per il mandato successivo coloro che, senza giustificazione formale inviata al Presidente, durante il triennio precedente non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette. I suddetti casi sono valutati dal Consiglio Direttivo.

Il funzionamento di ogni organismo associativo, ad ogni livello, escluse le assemblee dei soci, può essere gestito anche attraverso sistemi elettronici ed informatici di conferenza video a distanza, email, audio conferenze, ecc., ove regolarmente convocati specificando l'utilizzo di tale strumento comunicativo. In questo caso la riunione s'intende valida, con la relativa partecipazione attestata.

TITOLO 4 - REGOLE ELETTORALI ASSOCIATIVE

Articolo 25 - Scadenza ordinaria degli organi associativi nazionali e territoriali - regionali

Gli Organi associativi Nazionali previsti dallo Statuto decadono entro il 30 giugno successivo al termine del triennio di mandato.

I nuovi Organi, dopo la proclamazione degli eletti, che deve avvenire entro il 30 giugno, entrano in carica immediatamente.

Gli Organi Regionali previsti dallo Statuto decadono alla data di svolgimento dell'Assemblea Regionale convocata per le nuove elezioni al termine del triennio di mandato; i nuovi organi entrano in carica immediatamente con la loro elezione.

I membri dei rispettivi comitati esecutivi, compreso il vice presidente ed il tesoriere, decadono automaticamente alla scadenza del mandato o con le dimissioni del Presidente che li ha nominati.

Articolo 26 - Elezioni degli organi associativi nazionali e territoriali - regionali

Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto, salvo che l'Assemblea decida all'unanimità per il voto palese.

Per tutte le cariche ad ogni livello tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative possono presentare la loro candidatura, almeno 20 giorni prima della convocazione della Assemblea che ha all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche stesse. Per la candidatura a Presidente nazionale è necessario allegare il proprio curriculum vitae ed un programma di attività proposte (*coerentemente con le finalità statutarie*).

L'Assemblea, sentite eventuali proposte, nomina un Comitato Elettorale, composto da 3 soci, che ha il compito di:

- verificare se il numero dei candidati è superiore al numero dei componenti da eleggere per il Consiglio (*se il numero dei candidati è inferiore si proporrà alla assemblea di eleggerli senza necessità di procedere a votazione*);
- verificare che le candidature rispettino i requisiti previsti dallo Statuto;
- verificare il numero dei soci ammessi al voto;
- compiere le operazioni di raccolta dei voti, scrutinio, redazione del verbale delle elezioni, comunicazione all'assemblea dei risultati.

Il Presidente dell'Assemblea presenta le diverse candidature pervenute.

Per la votazione dei membri degli organi associativi (*se il numero dei candidati è inferiore al numero dei componenti da eleggere non occorre procedere a votazione*) ogni socio può esprimere fino a 3 preferenze; vengono eletti i candidati in base al numero di preferenze ottenute.

Per l'elezione del Presidente ogni socio può esprimere una sola preferenza.

In caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una seconda votazione per i soli candidati a pareggio. Nel caso di ulteriore parità, la conferma degli eletti avviene con estrazione a sorte.

Il Presidente neoeletto ha il compito di convocare il nuovo Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

Il verbale dell'Assemblea deve riportare i risultati delle elezioni e l'indicazione completa di tutti gli eletti alle cariche sociali, viene redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e inserito nel libro dei verbali assembleari.

TITOLO 5 – CONVENTION NAZIONALE e CONGRESSI TERRITORIALI

Articolo 27 - Convention nazionale ed assemblea dei soci

La convention nazionale dell'associazione è organizzata orientativamente con periodicità annuale, unitamente all'assemblea dei soci.

Il Presidente Nazionale sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente, la data, la sede, il tema, il Responsabile Organizzativo della Convention.

Entro la seduta successiva, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del responsabile organizzativo, approva la composizione del Gruppo di Lavoro che lo affiancherà nella predisposizione del programma e realizzazione dell'evento, unitamente al budget della Convention.

Articolo 28 - Congresso territoriale - regionale ed assemblea

Il congresso territoriale – regionale dell'associazione è organizzato obbligatoriamente con periodicità annuale, a cura della sezione territoriale dove costituita, oppure dei soci del comitato locale, oppure della Presidenza nazionale per i luoghi dove sia giudicato strategicamente necessario. E' auspicabile che ciò possa coincidere con l'assemblea regionale annuale.

Il Presidente Regionale sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente, la data, la sede, il tema, il Responsabile Organizzativo del Congresso. Su invito può parteciparvi il Presidente Nazionale o suo delegato.

Il Gruppo di Lavoro all'uopo composto dal Presidente regionale si occuperà della predisposizione del programma e realizzazione dell'evento, unitamente al programma di massima e il budget del Congresso che saranno comunicati al Presidente nazionale per le previste attività collaborative d'integrazione, supporto e sostegno finanziario con l'apporto degli sponsor.

Ove la sezione territoriale non organizzi nell'anno il congresso, perde il diritto alla redistribuzione della quota associativa di competenza.

TITOLO 6 – AGGREGAZIONI TERRITORIALI

Articolo 29 - Iniziative nazionali e regionali

Al fine di valorizzare l'offerta di iniziative dell'Associazione ed evitare sovrapposizioni, viene stabilita una prassi di predisposizione del programma annuale delle iniziative.

Il Presidente Nazionale, con il contributo del Comitato Esecutivo presenta all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, il calendario delle iniziative nazionali previste per l'anno successivo, entro il 30 novembre di ogni anno.

I Presidenti Regionali, recepito il calendario nazionale, predispongono, il programma degli eventi regionali per l'anno successivo dandone comunicazione alla Segreteria Nazionale entro il 31 dicembre.

Il programma annuale viene pubblicizzato attraverso il sito, social e altri mezzi di comunicazione.

Articolo 30 - Gli organi sociali della sezione territoriale - regionale

Gli organi sociali della sezione territoriale – regionale:

- l'Assemblea Regionale dei Soci,
- il Comitato Esecutivo Regionale,
- il Presidente Regionale.

Il Presidente Regionale a sua volta è tenuto a nominare almeno 1 (un) Vicepresidente scegliendolo tra i membri del proprio Comitato Esecutivo.

Articolo 31 - L'Assemblea Regionale dei Soci

L'Assemblea Regionale dei Soci ha il compito di:

- eleggere alla scadenza del mandato il Presidente Regionale,
- esprimere il proprio parere sull'attività svolta dalla propria Regione.

L'Assemblea Regionale dei Soci è composta da tutti i Soci Ordinari che, alla data di convocazione dell'Assemblea, risultano regolarmente iscritti e hanno versato la quota di iscrizione.

L'Assemblea Regionale dei Soci deve essere convocata almeno una volta ogni 12 (dodici) mesi, anche in occasione di un'iniziativa seminariale di carattere territoriale.

È convocata dal Presidente Regionale su propria iniziativa o su richiesta del Presidente Nazionale, oppure su richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale del 25% (venticinque) dei Soci della regione stessa.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Soci non meno di 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Nell'avviso sia di prima che di seconda convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione quando sia presente il 50% (cinquanta) dei Soci e, in seconda convocazione, quando sia presente il 10% (dieci) del numero dei Soci iscritti.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati.

Nella Assemblea Regionale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente Regionale dovrà essere presente il Presidente Nazionale o, in alternativa, un membro del Consiglio Direttivo Nazionale da lui stesso delegato a rappresentarlo.

È compito del Presidente Regionale verificare la regolare verbalizzazione di ogni Assemblea Regionale.

Tale documento va, successivamente, inviato ai Soci della regione e, per conoscenza, alla Segreteria Nazionale.

Articolo 32 - Il Comitato Esecutivo Regionale

Il Comitato Esecutivo Regionale collabora con il Presidente Regionale in tutte le sue attività.

Parallelamente a quanto previsto per il Comitato Esecutivo nazionale, i membri del comitato restano in carica unitamente al Presidente che li ha nominati. Essi sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi nello stesso ruolo o funzione.

Il numero dei componenti, prestabilito dal Presidente Regionale e compreso lo stesso, può andare da un minimo di tre ad un massimo di cinque.

Articolo 33 - Il Presidente Regionale

Parallelamente al Presidente Nazionale, il Presidente Regionale viene eletto tra i soci in regola con il tesseramento da almeno due anni, dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente Regionale è di diritto Consigliere Nazionale ANSDIPP. Qualora impossibilitato a partecipare al Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente Regionale, può delegare a intervenire alla riunione il Vicepresidente.

Il Presidente Regionale che non partecipa, direttamente o tramite delega a un socio della propria Regione, a 3 (tre) incontri consecutivi dei Consigli Direttivi Nazionali decade e viene riattivata la procedura elettorale a cura del Presidente Nazionale.

Il Presidente Regionale può decadere anche a seguito di una specifica mozione presentata da almeno il 50% (cinquanta) dei Consiglieri Regionali e approvata dai 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri aventi diritto. In tal caso, la sua decadenza va comunque ratificata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Nazionale, dopo aver consultato tutti i Consiglieri territoriali.

Il Presidente Regionale ha il compito di:

- sviluppare e coordinare le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo Regionale,
- prendere iniziative dirette e personali per favorire i rinnovi e le nuove adesioni dei Soci,
- stimolare i Soci a un'effettiva partecipazione alle attività ANSDIPP,
- promuovere e coordinare attività di ricerca,
- gestire e amministrare le propria sezione territoriale e le relative risorse economiche, chiedendo il codice fiscale come associazione non riconosciuta ai sensi art. 36-37-38 C.C. denominata sezione territoriale Ansdipp Regione ... ed attivando a tale scopo un conto corrente bancario o postale di corrispondenza,
- informare periodicamente la Segreteria Nazionale di tutte le iniziative realizzate dalla propria sezione territoriale,
- promuovere Gruppi di Lavoro regionali su specifiche tematiche di interesse territoriale ricercando un'efficace integrazione con le attività dei Settori di Lavoro Nazionali già operanti,
- coordinare eventuali relazioni fra Soci della propria sezione con tutti gli organi nazionali incaricati di specifiche attività o progetti (ricerche, convegni, gruppi, editoria, formazione, ecc.).

In un'ottica di motivazione e sviluppo della responsabilità dei membri del Comitato Esecutivo regionale, il Presidente Regionale può delegare a uno o più membri le funzioni di cui sopra, informandone la Segreteria Nazionale e il Presidente Nazionale.

Il Presidente Regionale è, in ogni caso, unico responsabile di tutte le attività e le operazioni della sezione Regionale.

In caso di impedimento o assenza improvvisa, il Presidente viene sostituito, per l'ordinaria amministrazione dal Vicepresidente, in attesa di ripristinare le funzioni statutarie.

Articolo 34 - Decadenza anticipata degli Organi Regionali

I Presidenti Regionali che per tutto un anno sociale non organizzano alcuna attività nel loro territorio e/o non ne danno comunicazione alla Sede Nazionale decadono e viene riattivata la procedura elettorale a cura del Presidente Nazionale.

Articolo 35 - Rapporto sulla gestione annuale

Al termine di ogni esercizio annuale il Presidente Regionale deve rendere conto del suo operato all'Assemblea Regionale.

Il Presidente Regionale deve trasmettere all'Assemblea Regionale, alla Segreteria Nazionale e al Presidente Nazionale un rapporto annuale sulle attività svolte dalla Delegazione e su quelle ancora in corso.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente Regionale presenta alla Segreteria Nazionale e al Presidente Nazionale una relazione a consuntivo sulle attività e sulla gestione annuale della Delegazione e una relazione di previsione su progetti e iniziative programmate per l'anno successivo completate da un preventivo economico finanziario.

La relazione a consuntivo e quella di previsione devono chiaramente distinguere, per ogni singola iniziativa, le voci di spesa e le eventuali entrate.

Articolo 36 - Iniziative realizzate sul territorio

Ogni sezione territoriale - regionale può organizzare o promuovere nel proprio territorio iniziative anche con una quota a rimborso spese, informandone preventivamente la Sede Nazionale.

L'iniziativa deve essere completa di titolo, programma, durata, costo, nominativi coinvolti e relativi profili professionali, tipologia di incarico di tutti i relatori/docenti nonché del relativo sistema di valutazione dei risultati.

La sezione può, altresì, riconoscere il proprio patrocinio a iniziative regionali di elevato valore professionale, organizzate da Enti e Istituzioni di derivazione pubblica e privata, svolte esclusivamente sul proprio territorio di competenza a condizione che siano in grado di dare visibilità e valore all'Associazione.

Alla sezione territoriale - regionale compete la gestione delle attività realizzate sul territorio, ivi comprese quelle con quota di partecipazione, fatti salvi gli eventi promossi direttamente dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai Gruppi di Lavoro Nazionali.

Se necessario, la Delegazione Regionale può chiedere la collaborazione della Segreteria Nazionale, concordandone preventivamente le modalità.

In ogni caso la gestione economica delle iniziative a pagamento compete alla Segreteria Nazionale, che si occuperà tra l'altro dell'incasso delle quote di partecipazione, della fatturazione e del pagamento delle spese attraverso il c/c bancario di corrispondenza dell'Ansdipp nazionale. Per ogni iniziativa verrà redatta una scheda contabile, comprensiva degli oneri amministrativi e generali, e su questa base l'avanzo di competenza sarà devoluto alla sezione regionale organizzatrice. Il tutto fatto salvi i casi di autonomia della sezione regionale che effettui attività formative, commerciali amministrative, con propria iscrizione e P.Iva, sotto la responsabilità del Presidente regionale.

Le Sezioni territoriali, con l'assenso del Consiglio Direttivo Nazionale, potranno adottare provvedimenti di carattere organizzativo e funzionali riflettenti proprie peculiari specificità, quanto ad esperienza associativa e complessità, esclusa comunque l'adozione di misure in contrasto con la mission associativa e con le regole statutarie.

Quanto sopra intende esplicitare e soddisfare, nel concreto organizzativo territoriale il concetto di flessibilità, riferito sia alla diversità delle situazioni locali che alle differenti condizioni di

maturazione sul territorio nazionale dell'articolazione istituzionale di ANSDIPP Nazionale, in progress anche temporale.

Il presente regolamento intende favorire la flessibilità organizzativa in termini di compatibilità con il superiore interesse rappresentato dall'omogeneità e unitarietà dei principi fondamentali espressi dallo Statuto.

Articolo 37 - I rapporti di natura economica

I rapporti economici tra Organi Nazionali e sezioni Regionali sono regolati sulla base del preventivo annuale della sezione territoriale - regionale, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I parametri per definire il preventivo sono:

- il numero complessivo dei Soci iscritti alla sezione l'anno precedente,
- l'eventuale margine netto realizzato da iniziative svolte a livello locale l'anno precedente,
- eventuali importi specificamente destinati alla sezione territoriale - regionale su proposta del Comitato Esecutivo e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale definisce annualmente la consistenza e l'entità di ogni parametro.

Al Presidente Regionale, all'inizio dell'anno, è prevista l'assegnazione di un Fondo Cassa, pari al 25% del budget riconosciuto alla delegazione, del quale gli è affidata, in base a specifici obiettivi individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale, in via esclusiva la gestione e la responsabilità.

È compito del Presidente Regionale presentare semestralmente il rendiconto delle spese sostenute e dei residui rimanenti in cassa.

Il pagamento dei rimborsi è fatta dall'amministrazione di ANSDIPP Nazionale nel pieno rispetto delle norme civilistiche e fiscali.

Nessun riconoscimento economico e/o rimborso è dovuto dal livello nazionale a quello regionale qualora quest'ultimo non adempia all'organizzazione della tappa del tour nazionale, quando prevista, a meno della dimostrazione di gravi cause di forza maggiore valutate dal Consiglio Direttivo nazionale.

Articolo 38 - Il patrimonio regionale

Il patrimonio della Sezione territoriale - regionale è costituito:

- a) dai beni mobili acquistati dalla Sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione o da altri Enti e/o persone fisiche, e da eventuali avanzi netti di gestione;
- b) dalla parte della quota associativa destinata alla Sezione;
- c) da contributi disposti esplicitamente da soggetti pubblici o privati.
- d) Le Sezioni non possono acquisire la titolarità e la proprietà di immobili e di beni mobili registrati.
- e) Le Sezioni hanno autonomia amministrativa, gestionale e contabile ma non possono impegnare il Patrimonio e gli Organi dell'Associazione senza la preventiva autorizzazione, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e rilasciata in forma scritta dal Presidente dell'Associazione.
- f) I Presidenti Regionali rispondono per le obbligazioni assunte senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

E' in facoltà della sezione territoriale – regionale stabilire le modalità di raccolta fondi da destinare alle proprie attività, nel rispetto delle regole stabilite in materia a livello nazionale, nonché delle norme sulla trasparenza e sulla riservatezza dei dati personali.

In ogni caso vanno evitate modalità e forme di raccolta fondi che siano, o effettivamente o potenzialmente, direttamente o indirettamente, lesive della dignità delle persone o di ANSDIPP Onlus, sia a livello nazionale che territoriale.

Articolo 39 - L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

E' seguito dal Presidente o dal Tesoriere regionale e vigilato dal Tesoriere nazionale per la presentazione al Consiglio Direttivo Nazionale ed all'Assemblea.

Articolo 40 - Scioglimento della sezione

Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato da una Assemblea regionale straordinaria dei Soci, appositamente convocata - alla quale deve partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, un membro del Consiglio Direttivo Nazionale designato dal Presidente - con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti. Preliminarmente deve essere acquisito in merito un parere del Collegio dei Probiviri nazionale.

Lo scioglimento, così deliberato, avrà effetto solo ad avvenuta ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale alla prima riunione utile.

Nel frattempo la Sezione sarà amministrata da un Commissario nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di scioglimento il patrimonio della Sezione passerà alla Sede Nazionale ANSDIPP Onlus.

TITOLO 7 – FINANZA, BILANCIO ed AMMINISTRAZIONE

Articolo 41 - Disposizioni generali economico-finanziarie

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Si apre il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'esame e l'approvazione preventiva del rendiconto annuale, dello stato patrimoniale e del bilancio di previsione da presentare all'Assemblea annuale spetta al Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 42 - Bilancio preventivo e previsione di spesa

Il Comitato Esecutivo provvede a redigere il bilancio preventivo dell'esercizio successivo entro il 31 ottobre di ogni anno, stabilendo il budget a disposizione di ogni sezione territoriale – regionale e di ogni Gruppo di Lavoro Nazionale.

Il Comitato Esecutivo provvede a redigere il bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni Presidente Regionale e Gruppo di Lavoro Nazionale deve trasmettere alla Segreteria Nazionale entro il 31 dicembre un preventivo economico finanziario per l'anno successivo, insieme a un programma delle iniziative e attività che intende realizzare.

Le iniziative o attività considerate strategiche o rilevanti (seminari, workshop, convegni, ricerche, pubblicazioni, ecc.) devono essere corredate da un piano economico in cui sia evidenziata la copertura finanziaria e una breve relazione che esponga i risultati che si intendono conseguire.

Ogni altro evento o situazione di natura eccezionale e non contemplata nei precedenti punti, dovrà essere autorizzata dal Presidente Nazionale e, in ogni caso, deliberata o ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 43 - Criteri di attribuzione dei budget a sezioni territoriali – regionali e gruppi di Lavoro Nazionali

Lo stanziamento per le Delegazioni Regionali viene assegnato per le spese ordinarie di funzionamento e realizzazione del programma annuale, compresi gli eventi.

Tale assegnazione viene riconosciuta per le spese ordinarie di funzionamento e realizzazione del programma annuale, compresi gli eventi, in funzione delle iscrizioni dei Soci e salvo effettive disponibilità del bilancio annuale nazionale.

Non rientrano le spese connesse all'espletamento, da parte del Presidente Regionale, della funzione di Consigliere Nazionale.

Il Presidente Nazionale, in funzione del risultato economico e associativo raggiunto, riferisce al Consiglio Direttivo nazionale sull'entità del budget da attribuire a ogni sezione territoriale – regionale, così come ad ogni gruppo di lavoro nazionale, per l'anno successivo e conferito sulla base degli obiettivi di sviluppo associativo prefissi per l'anno seguente.

La composizione ordinaria del budget per le sezioni territoriali – regionali, deliberata dal Consiglio Direttivo nazionale, si basa sui seguenti criteri:

- a) una quota base a ogni sezione territoriale – regionale in misura eguale,
- b) una quota addizionale in misura del numero dei soci della sezione,
- c) una quota aggiuntiva, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di crescita definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale, attinente il numero di soci raggiunto,
- d) una quota premiante in funzione del saldo positivo di progetti regionali o eventi realizzati, nonché nel caso in cui la singola Regione riesca a conseguire delle entrate da sponsorizzazioni o patrocini da parte di enti pubblici o soggetti privati, o di altra natura, che non siano in contrasto o riducano sponsorizzazioni nazionali.

La ripartizione ed accredito del budget si basa su richiesta motivata delle sezioni territoriali – regionali, previa acquisizione dell'effettiva documentazione di spesa coerente per le attività

previste a livello regionale (*ad es. convegni, formazione, ecc. per la parte non coperta da sponsor o quote di partecipazione*).

È compito di ciascun Presidente Regionale e di ogni Responsabile di Gruppo di Lavoro nazionale attivarsi per reperire fondi sotto forma di sponsorizzazioni o contributi necessari alla copertura di spese connessa all'organizzazione di eventi e alla realizzazione dei programmi, assicurandosi che dette iniziative non siano in contrasto e/o non tolgano risorse al livello nazionale.

Ogni iniziativa che comporti una quota di partecipazione, a livello nazionale o regionale, deve prevedere, in caso di avanzo gestionale, un rimborso al livello nazionale per spese generali in misura non inferiore del 20% sull'importo dell'avanzo stesso.

Articolo 44 - Quote di adesione annuale all'associazione e loro redistribuzione

Le quote di adesione annuale all'associazione sono la principale risorsa finanziaria per l'assegnazione del budget di cui all'articolo precedente, alle sezioni territoriali – regionali.

La quota, definita annualmente, si suddivide in:

- a) quota ordinaria base
- b) quota con l'adesione volontaria all'elenco manager servizi alla persona Ansdipp, maggiorata del 25% rispetto la base a)
- c) quota per il primo anno (*socio nuovo, non socio che rinnovi dopo un periodo di sospensione*), ridotta del 15% rispetto la base a)
- d) quota di cui sopra, con iscrizione dal 1. luglio in poi, ridotta del 30% rispetto la quota per il primo anno c)
- e) quota per eventuali tessere promozionali in corso rivolte ai "simpatizzanti" di ANSDIPP, se convertite, durante l'anno di validità delle stesse, per il passaggio a socio ordinario, ridotta del 40% rispetto la base a)

Per il primo anno non si prevede la quota con l'adesione all'elenco manager servizi alla persona Ansdipp, in quanto il regolamento del suo funzionamento prevede un'anzianità biennale.

Una percentuale pari al 10% del valore della quote effettive ordinarie di iscrizione rilevate l'anno precedente (*quota base e con l'adesione al registro, a) e b))* – ridotta delle spese previste per le adesioni alle federazioni Colap ed Ede, viene imputata al fondo di solidarietà che viene gestito dalla Presidenza Nazionale per le diverse realtà regionali o di macro area che ne avessero bisogno per il loro sviluppo, promozione, mantenimento.

Il budget annuale di cui all'art. 42 del presente regolamento, per le parti a), b) e c) è composto dal valore pari al 20% delle quote effettive ordinarie di iscrizione rilevate l'anno precedente (*quota base e con l'adesione al registro, a) e b))* – ridotta delle spese previste per le adesioni alle federazioni Colap ed Ede.

Detta quota viene introitata con le iscrizioni dal livello nazionale e dallo stesso successivamente ripartita alle sezioni territoriali – regionali.

Articolo 45 - Parametri di spesa per i quadri associativi

Le spese inerenti il funzionamento del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo Nazionale, sono gestite con apposito capitolo del bilancio, dalla Segreteria Nazionale.

Ai membri è riconosciuto il rimborso a piè di lista per le spese di trasferta nei seguenti casi:

- riunioni del Comitato Esecutivo o del Consiglio Direttivo Nazionale,
- eventi nazionali per i quali il Presidente Nazionale abbia anticipatamente previsto la partecipazione dei membri del Comitato Esecutivo e/o di Consiglieri Nazionali a carico dell'Associazione,
- espletamento di funzioni occasionali di interesse generale per l'Associazione, su mandato o in rappresentanza del Presidente Nazionale.

Le spese sostenute dal Presidente Nazionale nell'espletamento delle proprie funzioni si imputano su apposito capitolo del bilancio dell'Associazione.

Le spese relative alla partecipazione a eventi settoriali o regionali nei quali ai quadri associativi sia richiesto un ruolo attivo (relatore, chairman, progettista, ecc.) fanno parte del budget dell'evento.

Le spese relative alla partecipazione a eventi settoriali o regionali come semplice fruitore, sono a carico del singolo quadro associativo.

Per i membri degli altri organi associativi nazionali, quando sia prevista la loro partecipazione, si adottano gli stessi criteri.

Le spese inerenti il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Nazionali sono gestite con specifici budget in uno specifico capitolo di gestione.

Rientrano nei budget dei Gruppi di Lavoro Nazionali le spese di trasferta sostenute dal responsabile e dai membri nell'espletamento delle loro funzioni.

Le spese relative alla partecipazione a eventi nazionali di altri settori o regionali, nei quali ai membri dei gruppi di lavoro nazionali sia richiesto un ruolo attivo (relatore, chairman, progettista, ecc.) fanno parte del budget dell'evento.

Le spese relative alla partecipazione ad eventi nazionali di altri settori o regionali come semplice fruitore, sono a carico del Responsabile di Settore.

Per i componenti dei Gruppi di Lavoro non è previsto il rimborso di spese di trasferta; infatti l'attività dei Gruppi di Lavoro si svolge prevalentemente con strumenti telematici, e-mail, video e audio conferenze.

Eventuali necessarie riunioni in presenza sono convocate in occasione di eventi nazionali dell'Associazione, ai quali sia comunque prevista una significativa presenza dei componenti il Gruppo di Lavoro.

Articolo 46 - Bilancio consuntivo

L'Assemblea Ordinaria dei Soci provvede, entro il 31 maggio di ogni anno, all'approvazione del rendiconto finanziario (Stato Patrimoniale e Bilancio di Gestione), nonché all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso.

In precedenza all'Assemblea, il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato con all'ordine del giorno, tra i punti da discutere, l'esame e l'approvazione dei documenti contabili di cui al primo comma, presentati dal Presidente Nazionale, congiuntamente a una valutazione del Tesoriere espressa con apposita relazione scritta.

Successivamente, in ogni caso, si esprime l'Assemblea dei Soci.

Il rendiconto finanziario (Stato Patrimoniale e Bilancio di Gestione) deve prevedere apposite disaggregazioni per ciascuna iniziativa nazionale, le attività svolte da ogni Gruppo di Lavoro Nazionale e quelle sviluppate in ogni sezione territoriale - regionale, da cui risulti il rispetto del budget assegnato.

Articolo 47 - Criteri economici e gestionali delle attività

Per ogni attività deve essere predisposto un apposito budget, a cura del Responsabile del Progetto, che ne assicuri la copertura economica.

Le relative quote di partecipazione verranno definite dal Consiglio Direttivo Nazionale, in fase di approvazione del calendario annuale delle iniziative ANSDIPP, adottando opportuni e flessibili parametri economici che sostengano le diverse esigenze del territorio.

Per ogni attività ANSDIPP garantisce:

- la registrazione delle presenze,
- il materiale didattico,
- il questionario di valutazione del gradimento,

- la verifica degli apprendimenti acquisiti (quando prevista),
- l'attestato di partecipazione,
- il raccordo con l'iter di qualificazione e/o mantenimento nel Registro Professionale ANSDIPP.

In relazione a specifiche necessità del contesto di riferimento o della realtà territoriale in cui viene attuata l'iniziativa è possibile differenziare parte del percorso in funzione delle diverse esigenze.

TITOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 - Entrata in vigore e validità

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Rimane valido sino a nuova e successiva deliberazione sugli stessi contenuti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, solo per il corrente anno il rinnovo delle quote può essere effettuato entro la scadenza del 31 dicembre.

Per quanto non previsto a livello delle aggregazioni territoriali si fa riferimento a quanto regolamentato per situazioni ed organismi analoghi a livello nazionale.

19.11.2015